

## ISA: LE RISPOSTE E I CHIARIMENTI

### ADEMPIMENTO

#### ISA: le ultime risposte dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sugli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) fornendo chiarimenti con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019. Il documento pubblica le risposte date in via ufficiosa nei mesi scorsi agli incontri con le categorie di settore riguardanti gli aspetti di carattere pratico relativi all'applicazione del nuovo strumento.

### DA SAPERE

#### ISA: il MEF conferma l'applicazione per il 2018

L'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018 è confermata: è questa, in definitiva, la sintesi della risposta che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha dato nel corso del question time in Commissione Finanze e che, per ora, sembra mettere la parola fine ad un'annosa vicenda, appunto quella del debutto degli ISA. Pertanto, a pochi giorni dal 30 settembre, data in cui i contribuenti soggetti ai nuovi indici sono chiamati alla cassa, non ci sono novità all'orizzonte.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - IVAFE: monitoraggio fiscale e liquidazione

**Lavoro** - Contratto di lavoro a termine e deroga assistita

**Scadenze dal 26 settembre al 10 ottobre 2019**

## ADEMPIMENTI

### ISA: LE ULTIME RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

di Devis Nucibella

*L'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sugli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) fornendo chiarimenti con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019. Il documento pubblica le risposte date in via ufficiosa nei mesi scorsi agli incontri con le categorie di settore riguardanti gli aspetti di carattere pratico relativi all'applicazione del nuovo strumento.*

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, è tornata sugli indici fiscali di affidabilità precisando **ulteriori aspetti di carattere pratico**.

I chiarimenti sono stati forniti utilizzando lo schema della circolare con "risposte a quesiti". Il documento di prassi, infatti, è stato redatto attraverso la ricognizione e la **raccolta delle risposte** alle domande delle associazioni di categoria e degli ordini professionali formulate in occasione di incontri e convegni in materia di ISA che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.

I quesiti e le relative risposte riguardano **9 diverse aree tematiche** riconducibili agli Indici sintetici di affidabilità. Si tratta, in particolare, dei seguenti argomenti:

- l'utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;
- le cause di esclusione;
- le segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software "Il tuo ISA";
- il funzionamento del coefficiente individuale;
- la compilazione dei modelli ISA 2019;
- i dati precompilati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate necessari per l'applicazione degli ISA;
- i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;
- la proroga dei versamenti disposta dall'art. 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2019;
- gli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

#### AMBITO OGGETTIVO

---

Relativamente all'ambito oggettivo si fa presente che per le **cause di esclusione** sono stati forniti i seguenti chiarimenti.

#### Società cooperative a mutualità prevalente

---

Nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente **non è prevista alcuna causa di esclusione dall'applicazione** degli ISA; tuttavia, per tali soggetti, con riferimento all'applicazione degli studi di settore, con la circolare 110/E del 1999, era stato chiarito che,

in caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente gli uffici dovevano tenere conto, comunque, che tali cooperative operavano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che potevano incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti, riconoscendo alle stesse l'assenza di logiche prettamente di mercato.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2019 ha ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che per tali società possa continuare a rimanere valido il chiarimento fornito con la C.M. n. 110/E/1999, e che, di conseguenza, in caso di attività svolte in via non esclusiva, potrà essere fornita **indicazione, nelle note aggiuntive**, che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA (laddove, naturalmente, ricorressero dette condizioni).

## Affitto d'azienda

---

Le istruzioni ai modelli ISA precisano che costituisce **non normale svolgimento** dell'attività il periodo d'imposta in cui la società ovvero l'impresa individuale ha concesso in affitto l'unica azienda. Nella circolare n. 20/E è stato chiesto se lo stesso principio vale anche nei **periodi d'imposta successivi** di durata del contratto di affitto d'azienda. Ad esempio, se nel 2017 una società ha concesso in affitto l'unica azienda e la durata del contratto è di 6 anni, è stato chiesto, se anche per l'anno 2018 e successivi, si tratta di un non normale svolgimento dell'attività.

Secondo l'Agenzia delle Entrate **perdurando per più periodi d'imposta** la condizione idonea a configurare una **fattispecie di non normale svolgimento dell'attività**, in tutte le annualità considerate il soggetto potrà considerarsi escluso dalla applicazione degli ISA.

## Cessazione dell'attività prevalente

---

L'art. 9-bis prevede, al comma 6, che gli ISA **non si applichino ai periodi d'imposta** nei quali il contribuente ha **iniziato o cessato l'attività** nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa.

In caso di **svolgimento di due attività** se risulta cessata l'attività prevalente secondo l'Agenzia delle Entrate, anche nel caso della disciplina degli ISA, si possono ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la circolare n. 30/E del 19 settembre 2013.

Nella predetta circolare, infatti, la situazione dell'impresa che, nell'ambito dell'anno, ha svolto due attività e nello stesso anno ha cessato quella prevalente, è stata ricondotta ad una **modifica dell'attività esercitata in corso d'anno**.

Si è considerato, infatti, che l'attività prevalente è stata sostituita da quella di minore rilevanza in termini di ricavi prodotti.

Come negli studi di settore, anche in questo caso, occorre rammentare che, affinché la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata costituisca causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, le due attività - quella cessata da cui sono stati tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata - non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.

## Modifica dell'attività in corso d'anno per effetto inizio nuova attività

Anche la situazione dell'impresa che nel corso dell'anno inizia una nuova attività, che si aggiunge a quella già svolta, da cui si conseguono fin dal primo anno la maggior parte dei ricavi, è stata considerata una **modifica nel corso del periodo d'imposta** dell'attività esercitata. La nuova attività iniziata nel corso dell'anno, infatti, sostituisce, in termini di prevalenza dei ricavi, l'attività precedente.

## Determinazione forfetaria del reddito

Tenuto conto che i soggetti che fruiscono del regime fiscale agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 determinano il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente stabilito dall'art. 2, comma 5, della stessa legge, si ha che gli stessi **sono esclusi dall'applicazione degli ISA e non sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli.**

## PROCEDURE

La circolare n. 20/E/2019 affronta poi gli altri temi oggetto di chiarimenti. Le precisazioni fornite possono essere così riassunte.

## Utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione

<b>Punteggio attribuito a seguito della applicazione degli ISA</b>	L'attribuzione di un <b>punteggio inferiore a 6</b> non comporta di per sé (cioè sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA) l'attivazione di attività di controllo.
--	--

## Segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software

<b>Indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione"</b>	L'indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione" verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una <b>plausibile componente residuale di costo</b> rispetto ai costi totali di gestione. L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione al netto di alcuni costi, tra i quali non compaiono quelli indicati nel rigo F23, campo 9, e i costi totali.
<b>Apporto di lavoro delle figure non dipendenti</b>	Le soglie individuate per l'indicatore "Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti" sono <b>differenziate in funzione della tipologia di figura</b> , della natura giuridica e del numero totale di addetti che rivestono tale ruolo. Nello specifico delle società di persone, trattandosi di soci che assumono una

	<p>responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte dall'impresa, è ipotizzabile che l'apporto lavorativo del singolo socio all'interno dell'impresa sia, oltre che continuativo, anche prevalente.</p> <p>Comunque, si potrebbero verificare casi in cui i singoli soci amministratori apportino una quota limitata di lavoro all'interno dell'impresa; in tal caso, il contribuente può fare presente tale situazione compilando l'apposito "Campo annotazioni".</p>
<p><b>Copertura delle spese per dipendente</b></p>	<p>L'indicatore copertura delle spese per dipendente verifica che l'impresa generi un <b>valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente</b>. Se le spese per dipendente sono superiori al valore aggiunto per addetto, l'indicatore elementare di anomalia assume valore 1.</p> <p>Il <b>valore di soglia minima pari a 1</b> corrisponde, semplicemente, al concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura delle spese per il fattore lavoro.</p> <p>L'obiettivo dell'indicatore in argomento, quindi, è quello di segnalare la coerenza economica della gestione aziendale ai fini dell'applicazione degli ISA. Tuttavia, l'esistenza di <b>particolari situazioni economiche</b>, che in alcuni casi potrebbero essere anche sintomatiche di situazioni di "marginalità economica", può avere effetto sul funzionamento dell'indicatore in argomento. In tali casi, è possibile comunicare all'Amministrazione finanziaria situazioni eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività, segnalando le cause dell'anomalia nell'apposito "Campo annotazioni".</p>
<p><b>Anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria</b></p>	<p>Per alcuni ISA l'Anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria si riferisce a una <b>variabile (Età professionale)</b> direttamente rilevante per la stima dei compensi per addetto e/o del valore aggiunto per addetto. Il D.M. 9 agosto 2019 dispone che tale dato viene utilizzato, in fase di applicazione degli ISA, come indicatore di anomalia dell'analogo dato indicato nel frontespizio del Mod. ISA.</p> <p>In tal caso, eliminando l'<b>anomalia</b> relativa all'errata compilazione del dato e supponendo che tutti gli indicatori di affidabilità (compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) assumano punteggio pari a 10, il punteggio complessivo dell'ISA assume valore pari a 10.</p>

	<p>Invece, in caso di <b>errata compilazione del dato</b>, l'indicatore di anomalia "Corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria" assume punteggio pari a 1 e, di conseguenza, l'ISA calcolato come media dei 4 indicatori elementari assumerà valore pari <math>[(10+10+10+1)/4]= 7,75</math>.</p>
--	---

## Compilazione dei modelli

<p><b>Modello ISA per le attività tecniche svolte da geometri</b></p>	<p>Una <b>società di geometri</b> esercita l'attività utilizzando il codice attività relativo alle attività tecniche svolte da geometri. Per tale attività è previsto il <b>Mod. ISA AK03U</b> che è predisposto per l'indicazione dei soli dati per attività di lavoro autonomo. E' stato chiesto come vada compilato il modello da parte della società.</p> <p>L'Agenzia ha risposto che sono <b>esclusi</b> dall'applicazione degli ISA, tra l'altro, i contribuenti che svolgono un'attività dalla quale conseguono redditi appartenenti ad una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA.</p>
<p><b>Modello ISA AG70U</b></p>	<p>Una società con <b>attività prevalente "Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti macchinari industriali"</b> (codice attività 81.22.02) è tenuta a compilare il <b>Mod. ISA AG70U</b>.</p> <p>Posto che la società acquisisce gli incarichi direttamente da altre società private (non tramite appalto pubblico o subappalto), sono stati chiesti chiarimenti circa la compilazione o meno del Quadro E.</p> <p>L'Agenzia ha chiarito che per la <b>compilazione dei righi E01 ed E02</b> è prevista solo qualora l'impresa operi con una delle 2 modalità di acquisizione dei lavori ivi previste; per il caso prospettato, i campi non vanno compilati. Per la compilazione dei righi E03 ed E04: prescinde dalle informazioni richieste ai righi E01 ed E02.</p>

## Dati precompilati

<b>Modifica dei dati precompilati</b>	<p><b>Non sussiste alcun obbligo</b> per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA.</p> <p>E' possibile <b>modificare tali dati per disattivare le criticità evidenziate</b> dagli indicatori di anomalia; tuttavia, non è possibile modificare il valore dei seguenti dati precalcolati, fermo restando che per gli eventuali disallineamenti è possibile fornire elementi esplicativi compilando le note aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei 7 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>- media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai 7 periodi d'imposta precedenti”;</li> <li>- coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi e per la stima del valore aggiunto.</li> </ul> <p>Pertanto, in presenza di <b>criticità</b> il contribuente, a seguito della verifica dei dati precalcolati, può modificarli e calcolare di nuovo il proprio ISA con i dati modificati. Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione non sarà contestato dall’Agenzia per ciò che attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.</p>
<b>Assenza di alcuni dati precalcolati</b>	<p>I <b>dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate</b> elencate nell’Allegato 1 approvato con il citato DM del 9 agosto 2019, sono presenti solo se tali variabili risultano utilizzate dallo specifico ISA (con riferimento alla variabile precompilata “Anno di inizio attività” risultano interessati 103 ISA tra ordinari e semplificati). L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli ISA, qualora il contribuente, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, non possa utilizzare una posizione ISA completa, ma solo la posizione ISA residuale, senza riferimento a uno specifico codice ISA e quindi senza dati precalcolati per singola posizione ISA.</p>
<b>Numero degli incarichi</b>	<p>In alcuni Mod. ISA (ad es. ISA AK02U) viene richiesto il dato relativo al <b>numero degli incarichi</b> che, nelle precalcolate ISA 2019 fornite dall’Agenzia presenti nelle CU, sembra essere inferiore a quello reale.</p>

<b>risultante dalle CU</b>	<p>Secondo l'Agenzia l'indicatore "<b>Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello CU</b>" confronta il n° totale di incarichi indicati nel Mod. ISA col n° dei Mod. CU in cui il contribuente risulta percipiente di somme imponibili nel prospetto "Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi". Per l'applicazione dell'indicatore il <b>numero totale di incarichi dichiarati nel Mod. ISA è inferiore</b> al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU. Per l'indicatore non attivo il numero di incarichi indicati nel Mod. ISA è superiore al numero delle CU nelle quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili. Nel caso di attività svolta con: 8 incarichi verso 5 soggetti privati (nessuna CU); 3 incarichi verso un soggetto tenuto al rilascio della CU (1 CU); il numero di incarichi da indicare nel Mod. ISA sarebbe 11 che, essendo superiore al numero di CU (n. 1), disinnescerebbe l'indicatore di anomalia.</p> <p>A tale indicatore viene <b>associato un punteggio fra 1 e 5</b> calcolato come rapporto percentuale tra la differenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di incarichi dichiarati nel Mod. ISA e il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.</p>
----------------------------	---

## Regime premiale

<b>Disponibilità del credito in compensazione emergente dalla dichiarazione</b>	<p>I <b>crediti relativi alle imposte dirette e IRAP fino a 20 mila euro</b> scaturenti dalle rispettive dichiarazioni possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza necessità della preventiva presentazione del modello ISA.</p>
<b>Esonero dal visto di conformità e modifica del punteggio ISA</b>	<p>Le <b>compensazioni senza visto</b> sono da considerare inefficaci se il regime premiale dovesse essere revocato <i>ex post</i> per effetto di eventuali ricalcoli del punteggio in sede di successivi controlli. Premettendo che l'ottenimento dei benefici premiali è subordinato al fatto che i dati dichiarati dal contribuente ai fini ISA siano corretti, secondo l'Agenzia delle Entrate, in presenza di dati incompleti o inesatti, il beneficio non può ritenersi legittimo, onde per cui i versamenti indebitamente compensati devono considerarsi come non</p>



	effettuati con il rischio, pressoché certo, di incorrere nella sanzione del 30%.
<b>Benefici premiali per i soggetti che dichiarano sia reddito d'impresa che reddito agrario di cui all'art. 32 del T.U.I.R.</b>	I <b>soggetti che dichiarano reddito d'impresa e reddito agrario</b> , di cui all'art. 32 del T.U.I.R. e che devono applicare gli ISA in relazione alle attività per le quali è stato dichiarato il reddito d'impresa, in caso di raggiungimento del voto congruo per questa attività, sarà possibile beneficiare dei benefici premiali; l'Agenzia precisa, infatti, che se il contribuente, con queste attività, applica l'ISA per l'attività agrituristica e ottiene un risultato pari a 9, lo stesso potrà, tra l'altro, beneficiare dell'innalzamento della soglia per l'apposizione del visto di conformità.
<b>Limiti per i rimborsi IVA</b>	Un caso riguarda un contribuente che, nel corso del 2020, procede con la <b>richiesta di rimborsi IVA raggiungendo il tetto massimo previsto</b> (50 mila euro); in tal caso, se volesse procedere, nel corso del 2020, richiedendo un ulteriore rimborso, per esempio riferibile al secondo trimestre, lo stesso non può usufruire dell'esonero, di cui alla lett. b), comma 11, dell'art. 9- <i>bis</i> , D.L. n. 50/2017, giacché la detta ulteriore richiesta porta a superare la soglia dei 50 mila euro annui imposti dalle disposizioni come massimo beneficio. Ai fini del raggiungimento del tetto, infatti, è necessario tenere conto degli importi emergenti sia dalla dichiarazione annuale del 2019 sia di quelli relativi ai trimestri del 2020, a nulla rilevando il fatto che si riferiscono a due diversi periodi d'imposta.

## DECORRENZA

Gli indicatori di affidabilità fiscale si applicano per la prima volta per il **periodo d'imposta 2018** da presentare con i modelli dichiarativi 2019.

## DA SAPERE

### ISA: il MEF conferma l'applicazione per il 2018

di Saverio Cinieri

*L'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018 è confermata: è questa, in definitiva, la sintesi della risposta che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha dato nel corso del question time in Commissione Finanze e che, per ora, sembra mettere la parola fine ad un'annosa vicenda, appunto quella del debutto degli ISA, che tanto malumore sta generando tra i commercialisti, al punto da farli scioperare. Pertanto, a pochi giorni dal 30 settembre, data in cui i contribuenti soggetti ai nuovi indici sono chiamati alla cassa, non ci sono novità all'orizzonte.*

ISA 2019, avanti tutta. A leggere la risposta data dal sottosegretario all'Economia Baretta, il 25 settembre 2019, alle interrogazioni n. 5-02753 n. 5-02754 in Commissione Finanze della Camera, è questa la "triste" realtà che emerge.

Almeno per ora, dunque, sembra chiudersi ogni spiraglio di proroga o di applicazione facoltativa e, men che meno, di sospensione del nuovo strumento.

E, sempre ad oggi, nessun vero effetto sembra sortire l'imminente sciopero proclamato dai commercialisti (il primo nella storia indetto da tale categoria professionale), che si terrà proprio a ridosso della scadenza del versamento, fissata il 30 settembre.

Come si è arrivato sino a questo punto, specie per gli addetti ai lavori, è cosa abbastanza nota. Ma, alla luce dell'ultima presa di posizione del MEF, e prima di approfondirne il contenuto, può essere utile fare un breve riepilogo.

#### Il "problema ISA"

---

La nascita degli ISA è stata vista come una svolta epocale per il rapporto fisco-contribuente. La filosofia di base, almeno sulla carta, è semplice: tu contribuente ti comporti correttamente e io Amministrazione finanziaria valuto il tuo operato e ti assegno un voto che, se alto, ti rende "affidabile" e, quindi, meritevole di essere premiato con alcuni vantaggi fiscali.

Si puntava ad una netta discontinuità con il passato, in quanto gli ISA, rispetto ad altri strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi utilizzati in precedenza, avrebbero dovuto fornire un giudizio più coerente con la complessità della "vita fiscale" dei contribuenti e, come accennato, avrebbero dovuto individuare, su una scala di valori, la relativa affidabilità fiscale.

Ma già dalla prime settimane dal rilascio del software applicativo ("il tuo ISA"), sono emerse le prime difficoltà accompagnate da alcuni risultati "strani".

Infatti, non sono pochi i casi di contribuenti sempre congrui e coerenti per gli studi di settore che si sono ritrovati con voti ISA bassissimi ed insufficienti e viceversa.

Certo gli algoritmi di calcolo sono diversi da quelli utilizzati in passato per gli studi di settore e cambiano anche tante altre cose rispetto a questi (ad esempio, gli ISA non sembrerebbero tener conto dei correttivi congiunturali legati alla crisi economica).

La stessa Amministrazione finanziaria è più volte intervenuta con correzioni di alcuni ISA e nuovi rilasci del software di applicativo, anche in date così vicine alla scadenza del versamento, in barba ai principi contenuti nello Statuto dei contribuenti. Tutto ciò, però, non ha fatto che alimentare il sospetto che la stessa Amministrazione fosse, in qualche modo in difficoltà nella gestione del nuovo strumento.

E allora perché insistere nel dover applicare a tutti i costi uno strumento così “inaffidabile”? Non sarebbe meglio renderlo facoltativo, almeno nei casi di insufficienza, così da lasciare intatto il regime premiale?

O, addirittura, perché non pensare ad un suo “congelamento” almeno per quest’anno?

E’ ciò che si sono chiesti in tanti, sia contribuenti che professionisti.

Richieste che, partite dagli organi istituzionali e sindacali dei commercialisti, sono state via via sempre più insistenti, ma sempre cadute nel vuoto.

## La posizione del MEF

---

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, chiamato in causa, si era già espresso alcune settimane fa.

Sollecitato non solo dalle associazioni sindacali dei commercialisti, ma anche da alcuni garanti regionali dei contribuenti, aveva affermato l’impossibilità di disapplicare gli ISA, né tantomeno di renderli facoltativi per il 2018.

In caso di disapplicazione paventava una penalizzazione per “i contribuenti “virtuosi” che sarebbero rimasti esclusi dalla fruizione dei benefici premiali e, al contempo, di fatto, l’Agenzia delle entrate sarebbe stata privata di un efficace strumento ai fini dell’analisi di rischio di evasione fiscale utile a definire specifiche strategie di controllo”.

Né si poteva pensare ad una applicazione facoltativa perché ci sarebbero stati effetti negativi sul contrasto all’evasione fiscale.

Ma ciò non aveva placato gli animi, anzi li ha inaspriti ancora di più tanto da arrivare, come già detto, alla proclamazione dello sciopero di categoria.

E si è arrivati all’ultima (ma si spera, non definitiva) puntata di questa telenovela: il MEF, nella persona del sottosegretario Baretta, in data 25 settembre 2019, in risposta a due interrogazioni (n. 5-02753 e n. 5-02754) in Commissione Finanze della Camera in merito ad eventuali iniziative volte a risolvere le criticità e, in particolare, alla possibilità di applicazione facoltativa per il 2018, ha spento ogni speranza.

Nella risposta (concordata con l’Agenzia delle Entrate) si afferma sostanzialmente che:

- le revisioni del software “hanno riguardato solo un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli”;
- la modifica recata dal D.M. 9 agosto 2019 si limita ad esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel D.M. 27 febbraio 2019”;

- quanto alle anomalie riscontrate, come affermato nella circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, non c'è alcun obbligo di modificare i dati precalcolati;
- gli ISA sono molto più semplici degli studi di settore, richiedono meno dati e si applicano ad una platea minore di contribuenti;
- le note aggiuntive rappresentano un importante ausilio per fornire all'Agenzia elementi di valutazione atti ad indirizzare la propria attività di controllo sulle posizioni più a rischio;
- non c'è alcun automatismo di accertamento nei confronti dei contribuenti "inaffidabili".

Quindi, al netto dell'ultima positiva affermazione relativa alla disattivazione dell'automatismo sui controlli, si assiste ad un arroccamento su posizioni ormai irremovibili da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Non si intravede alcuna via d'uscita: per il 2018 resta tutto confermato.

Sicuramente su tutto pende una vera e propria spada di Damocle: la preoccupazione di non raggiungere gli obiettivi di gettito prefissati (si stima almeno un gettito pari a quello avuto in passato con gli studi di settore).

E, forse, al di là di ogni ragionevole dubbio, è questa la vera "ragion di Stato" che può giustificare una tale incomprensibile insistenza a lasciar tutto così com'è.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Conservazione elettronica di documenti fiscali

---

La conservazione in modalità elettronica delle note spese dei trasfertisti e dei relativi giustificativi, con distruzione del formato analogico, è ammissibile laddove i documenti abbiano le caratteristiche della immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. In presenza di precise caratteristiche i documenti analogici possono essere legittimamente sostituiti da documenti informatici, dei quali possono essere realizzati, inoltre, duplicati informatici, come previsto dal C.A.D.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 settembre 2019, n. 388*

---

#### Variazione imponibile e accordo transattivo

---

In caso di accordo tra le parti con riduzione dell'ammontare imponibile di una fattura, il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione non può essere effettuata dopo un anno dal momento delle operazioni originarie. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina applicabile nel caso in cui un'operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno in tutto o in parte e la portata della conseguente detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 settembre 2019, n. 387*

---

#### IVAFE: monitoraggio fiscale e liquidazione

---

La compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE).

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 settembre 2019, n. 386*

---

#### Scambio titoli: tassazione della plusvalenza

---

Nell'ambito di un'operazione di scambio di titoli, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio deve essere applicato lo stesso trattamento fiscale, con riferimento sia all'aliquota d'imposta sia all'applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli, di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all'atto della cessione dei titoli esistenti prima dell'operazione di scambio, se quest'ultima non avesse avuto luogo.

*Corte di Giustizia UE, sentenza 18 settembre 2019, C-662/18 e C-672/18*

---

#### Prestazioni mediche: esenzione IVA

---

Le prestazioni mediche fornite da un medico specialista in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio possono rientrare nell'esenzione dall'IVA ma tale esenzione non è subordinata alla condizione che la prestazione medica sia fornita nell'ambito di un rapporto

di fiducia tra il paziente e il prestatore di assistenza sanitaria.  
*Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 18 settembre 2019, C-700/17*

---

#### Proventi su fondi immobiliari di OICR esteri

---

Ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella white list, si applica un regime di non imponibilità IVA: non sono pertanto soggetti a ritenuta alla fonte. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale regime di non imponibilità si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche qualora l'investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 settembre 2019, n. 385*

---

#### Omessa IVA e responsabilità dell'imprenditore

---

L'omesso versamento dell'IVA può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore cui egli non abbia potuto tempestivamente porre rimedio, per cause indipendenti dalla propria volontà. Nel caso considerato il ricorrente non solo aveva deciso di non accantonare gli importi da versare per il pagamento dell'imposta, ma aveva effettuato la cessione sottocosto di un cespite immobiliare, circostanza, questa, che aveva portato la banca a dubitare della solidità economica della sua attività imprenditoriale.

*Cassazione penale, sez. III, sentenza 17 settembre 2019, n. 38482*

---

#### Trust: imposta di registro in misura fissa

---

La costituzione di un vincolo di destinazione dei beni è soggetto a imposta di donazione ovvero a imposta proporzionale di registro e imposta ipocatastale solo se realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust non è riscontrabile un trasferimento imponibile, né nell'atto istitutivo né in quello di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto solo strumentali ed attuativi degli scopi per i quali si costituisce il vincolo di destinazione. Il presupposto impositivo può invece verificarsi nell'eventuale momento di attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust

*Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 12 settembre 2019, n. 22754*

---

#### Rinegoziazione dei mutui: criteri e modalità

---

I mutui, che non siano estinti anticipatamente dagli enti mutuatari alla data del 30 giugno 2019, possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, laddove il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento, risulti inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario e quindi consenta la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 30 agosto 2019 - G.U. 17 settembre 2019, n. 218*

## LAVORO

---

#### Congedo parentale: orario variabile a turni

---

In tema di congedo parentale, quando il regime di lavoro normale è a turni con un orario

variabile, il **lavoratore non può beneficiare di un orario di lavoro fisso** e deve mantenere il proprio orario di lavoro quotidiano. Il lavoratore potrebbe però richiedere che gli sia applicata la normativa che prevede il diritto per un lavoratore, al fine di prendersi direttamente cura di minorenni o di familiari a carico, di ridurre il proprio orario di lavoro quotidiano, con riduzione proporzionale della retribuzione.

*Corte di Giustizia UE, sentenza 18 settembre 2019, causa n. C-366/18*

---

### Contratto di lavoro a termine e deroga assistita

---

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti riguardo l'ammissibilità e la procedibilità delle istanze di deroga assistita per i contratti di lavoro a termine, qualora la durata superi il limite consentito dalla legge o dai contratti collettivi. Presso l'INL è infatti possibile, con il consenso del dipendente, stipulare un ulteriore contratto a termine a condizione che sia comunque indicata la causale, tra quelle previste dal decreto Dignità, e che siano rispettati i termini ordinari dello stop & go tra un contratto e il successivo.

*Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 17 settembre 2019, n. 8120*

---

### TFR e crediti di lavoro aggiornati a agosto 2019

---

Con riferimento al mese di agosto 2019 è pari a 1,808031 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato Istat, che ha stabilito in 103,2 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di agosto 2019 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

*ISTAT, comunicato 16 settembre 2019*

---

### Distacco irregolare dei lavoratori: sanzioni

---

E' contraria alle norme dell'Unione una normativa nazionale che, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi al conseguimento di autorizzazioni amministrative e alla conservazione della documentazione salariale, prevede, in particolare, l'irrogazione di ammende non inferiori a un importo predefinito e irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale. E' quanto ha affermato la Corte di Giustizia evidenziando che la **severità della sanzione** deve essere **adeguata alla gravità dell'infrazione**.

*Corte di Giustizia UE, sentenza 12 settembre 2019, cause n. C-64/18, C-140/18, C-146/18 e C-148/18*

---

### Svolgimento di attività plurime

---

Con una apposita istruzione operativa l'INAIL ha illustrato le **modalità** con cui è corretto **inquadrare i soggetti assicurabili** che svolgono **molteplici attività** nell'ambito del **settore terziario o dell'artigianato**. L'Istituto si riferisce in particolare alle attività svolte dai panifici con annessa vendita al dettaglio, alla vendita e al restauro di mobili, all'attività degli alberghi con annesse ulteriori attività di servizi e al noleggio di macchine e attrezzature.

*INAIL, istruzione operativa 10 settembre 2019*



## AGENDA

### Scadenze dal 26 settembre al 10 ottobre 2019

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>SETTEMBRE</b>	
<b>LUNEDÌ 30</b>	Adempimenti IVA di fine mese	
	Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Invio telematico dichiarazione costituzione gruppo IVA	
	Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2018 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione del Mod. Redditi 2019 Persone fisiche entro 90 giorni dalla scadenza	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2019 per soggetti non titolari di partita IVA	
	Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	



	Richiesta rimborso IVA assolta in altri stati membri	
	Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente pensionistico di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura inferiore	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti per i quali sono stati approvati gli ISA	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA per i quali sono stati approvati gli ISA	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2018 Redditi 2019 PF e SP per i quali sono stati approvati gli ISA	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento diritti camerali per i soggetti per i quali non sono stati approvati gli ISA per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA	
	Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2018	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2018 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 e IRAP 2019 società con esercizio a cavallo	
	Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti per i quali sono stati approvati gli ISA	
	Versamento rateale definizione agevolata dei processi verbali di constatazione	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 (Redditi 2019 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali per i quali sono stati approvati gli ISA)	